



Standeskanzlei Graubünden
Chanzlia chantunala dal Grischun
Cancelleria dello Stato dei Grigioni

Revisione parziale della Costituzione del Cantone dei Grigioni e della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni concernente l'introduzione dell'età di voto a 16 anni

Rapporto esplicativo

Coira, maggio 2025

Indice

L'essenziale in breve	3
1. Situazione di partenza.....	3
1.1 Spunto per la revisione.....	3
1.2 Diritto vigente.....	4
1.3 Situazione in Svizzera	4
1.3.1 Confederazione.....	4
1.3.2 Cantoni.....	5
2. Obiettivi della revisione.....	5
3. Progetto di revisione.....	5
3.1 Tratti fondamentali delle nuove regolamentazioni	5
3.1.1 Livello normativo	5
3.1.2 Integrazione nell'ordinamento giuridico esistente.....	5
3.1.3 Contenuti disciplinati	6
3.2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni	6
4. Conseguenze finanziarie e per il personale.....	7
5. Scadenario	8

L'essenziale in breve

Con la presente revisione parziale della Costituzione cantonale e della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni si intende attuare l'incarico Derungs concernente l'introduzione dell'età di voto a 16 anni (diritto di elezione attivo e diritto di voto) del 16 febbraio 2022, accolto nella sessione di giugno 2022. L'incarico richiede di modificare la Costituzione cantonale affinché le persone di cittadinanza svizzera residenti nel Cantone dei Grigioni dispongano del diritto di elezione attivo e del diritto di voto in questioni cantonali e comunali a partire dal compimento dei 16 anni. Con la revisione parziale della Costituzione cantonale proposta si intende creare la base giuridica necessaria per il diritto di voto e il diritto di elezione attivo in affari cantonali e comunali di persone di cittadinanza svizzera residenti nel Cantone dei Grigioni che hanno compiuto i 16 anni. Al contempo, con la revisione parziale proposta della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni si intende creare la base giuridica necessaria per il diritto di voto e il diritto di elezione attivo in affari cantonali degli Svizzeri all'estero che hanno compiuto i 16 anni. Spetterà anche in futuro ai comuni decidere se concedere agli Svizzeri all'estero il diritto di voto e di elezione in affari comunali.

1. Situazione di partenza

1.1 Spunto per la revisione

Nella sessione di febbraio 2022 è stato presentato l'incarico Derungs concernente l'introduzione dell'età di voto a 16 anni (diritto di elezione attivo e diritto di voto). Esso richiede di modificare la Costituzione cantonale affinché le persone di cittadinanza svizzera residenti nel Cantone dei Grigioni dispongano del diritto di elezione attivo e del diritto di voto in questioni cantonali e comunali a partire dal compimento dei 16 anni. L'incarico è stato in sostanza motivato con il fatto che i giovani verrebbero maggiormente coinvolti nelle decisioni cantonali e comunali che li riguardano in modo importante, ciò che darebbe loro maggiore peso politico. Al contempo ciò favorirebbe il loro senso di responsabilità e il loro interesse nei confronti della politica, in quanto imparerebbero già presto a contribuire attivamente a plasmare il loro futuro. A 16 anni molti giovani si assumerebbero già responsabilità in altri ambiti della vita, ragione per cui si dovrebbe avere fiducia nella loro capacità di partecipare alla vita politica. Inoltre, l'impegno dei giovani in relazione a temi quali la protezione del clima o la digitalizzazione dimostrerebbe che sono intenzionati a confrontarsi seriamente con la politica. Il Cantone di Glarona avrebbe già dimostrato con successo che un'attuazione è possibile. Infine l'integrazione anticipata nella politica locale rafforzerebbe il legame con il luogo d'origine e potrebbe contrastare l'emigrazione.¹

Il Governo ha chiesto al Gran Consiglio di accogliere l'incarico a seguito dell'ampio sostegno politico alla richiesta e in considerazione delle discussioni attive avvenute in passato in altri Cantoni e a livello federale. Al contempo ha spiegato di ritenere il diritto

¹ PGC 4/2021-2022, p. 625.

di voto a 16 anni come non del tutto privo di problemi, poiché in questo modo la maggiore età politica divergerebbe da quella civica. In tal modo verrebbe inoltre creata una soglia di età diversa per il diritto di elezione attivo e per quello passivo. Nella sessione di giugno 2022 il Gran Consiglio ha poi accolto l'incarico con 82 voti favorevoli, 26 contrari e 0 astensioni.²

1.2 Diritto vigente

Attualmente, per quanto riguarda la soglia d'età, nel Cantone dei Grigioni e nei comuni politici del Cantone dei Grigioni il diritto di voto e di elezione a livello federale presuppone il *18° anno di età* compiuto (cfr. art. 136 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101], art. 9 cpv. 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni [Costituzione cantonale, Cost. cant.; CSC 110.100]). Dal punto di vista del contenuto il diritto comprende il diritto di partecipare a votazioni ed elezioni, di farsi eleggere, nonché di sottoscrivere referendum e iniziative (art. 3 cpv. 1 della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni, LDPC; CSC 150.100). Il diritto di elezione comprende quindi il diritto di elezione attivo (diritto di eleggere) e il diritto di elezione passivo (diritto di essere eletto).

Anche agli *Svizzeri all'estero* il diritto di voto e di elezione in affari federali e cantonali viene concesso a partire dal compimento dei 18 anni di età (art. 16 della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero [legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst; RS 195.1], art. 9 cpv. 3 Cost. cant. e art. 3 cpv. 3 LDPC).

La decisione in merito al conferimento del diritto di voto e di elezione agli Svizzeri all'estero nonché agli stranieri in affari comunali spetta ai comuni (art. 9 cpv. 4 Cost. cant.). In tale contesto non possono però scostarsi dall'età per l'esercizio del diritto di voto e di elezione prescritta dalla Costituzione cantonale, poiché la Costituzione la disciplina in maniera esaustiva per il Cantone e per i comuni.³

1.3 Situazione in Svizzera

1.3.1 Confederazione

A livello federale, il 21 marzo 2019 è stata depositata l'iniziativa parlamentare n. 19.415 dal titolo «Dare voce ai giovani. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni come primo passo nella vita politica attiva». Questa iniziativa richiedeva di modificare l'art. 136 Cost. in modo da conferire il diritto di voto di elezione attivo a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età, purché non siano interdette. Dopo la valutazione dei risultati della consultazione relativa all'avamprogetto, nel 2024 l'iniziativa parlamentare menzionata è stata stralciata e quindi respinta.⁴

² Cfr. al riguardo PGC 6/2021-2022, p. 1288 segg.

³ Messaggio relativo alla revisione totale della Costituzione cantonale, quaderno n. 10/2001-2002, p. 501; SCHULER, Kommentar KV/GR, art. 9 N 46 e 52.

⁴ Cfr. al riguardo il Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale del 28 febbraio 2024, Boll. uff. 2024 N 102 segg.

1.3.2 Cantoni

Dalla fine degli anni 2000 in numerosi Cantoni ha preso slancio la discussione politica sull'abbassamento dell'età per l'esercizio del diritto di voto e di elezione a 16 anni. Finora solo il Cantone di Glarona ha introdotto nel 2007 il diritto di voto e il diritto di elezione attivo per chi ha compiuto i 16 anni. Negli ultimi anni i progetti volti ad abbassare l'età di voto sono stati respinti dal Popolo in diversi Cantoni (Basilea Città 2009, Basilea Campagna 2018, Neuchâtel 2020, Uri 2009 e 2021, Zurigo 2022, Berna 2022, Argovia 2024, Lucerna 2025) oppure dal Parlamento (Friburgo 2010, Turgovia 2019, Sciaffusa 2019, Giura 2020, San Gallo 2020, Lucerna 2021, Vaud 2021, Zugo 2021, Svitto 2021, Ginevra 2022). Nei Cantoni di Basilea Città, Ticino e Appenzello Esterno sono attualmente pendenti dei progetti che prevedono l'età di voto a partire dai 16 anni.⁵

2. Obiettivi della revisione

Con la presente revisione si intende introdurre *il diritto di voto e il diritto di elezione attivo a livello cantonale e comunale per persone di cittadinanza svizzera domiciliate nel Cantone dei Grigioni che hanno compiuto i 16 anni*. Il diritto di elezione passivo a livello cantonale e comunale dovrà per contro essere mantenuto invariato a 18 anni.

Al contempo si intende introdurre anche *il diritto di voto e il diritto di elezione attivo in affari cantonali per gli Svizzeri all'estero che hanno compiuto i 16 anni*. È vero che l'incarico Derungs non menziona esplicitamente questo gruppo di persone. Alla luce del precetto dell'uguaglianza giuridica e di una regolamentazione generale coerente, l'adeguamento è però opportuno.

3. Progetto di revisione

3.1 Trattati fondamentali delle nuove regolamentazioni

3.1.1 Livello normativo

Il diritto di voto e di elezione per persone di cittadinanza svizzera domiciliate nel Cantone dei Grigioni è disciplinato in modo esaustivo nella Costituzione cantonale (art. 9 cpv. 1 Cost. cant.). A seguito del rimando contenuto nell'art. 9 cpv. 3 Cost. cant., il diritto di voto e di elezione degli Svizzeri all'estero in affari cantonali è disciplinato nella legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (art. 3 cpv. 3 LDPC). Gli adeguamenti necessari devono quindi essere apportati a livello costituzionale e di legge.

3.1.2 Integrazione nell'ordinamento giuridico esistente

La revisione può essere effettuata tramite un adeguamento dell'art. 9 cpv. 1 Cost. cant. esistente concernente l'età per l'esercizio del diritto di voto e di elezione delle persone di cittadinanza svizzera domiciliate nel Cantone dei Grigioni nonché dell'art. 3 cpv. 3 LDPC esistente concernente l'età per l'esercizio del diritto di voto e di elezione degli

⁵ Cfr. al riguardo la panoramica della Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani su: <https://fspg.ch/themen/stimmrechtsalter-16>, con ulteriori rimandi

Svizzeri all'estero. Poiché l'età per l'esercizio del diritto di voto e di elezione è disciplinata in modo esaustivo nell'art. 9 Cost. cant. e i concetti del diritto di voto e di elezione utilizzati in altre disposizioni si riallacciano a questa disposizione costituzionale, non sono necessari ulteriori adeguamenti.

3.1.3 Contenuti disciplinati

- Art. 9 cpv. 1 P-Cost. cant.: abbassamento dell'età per l'esercizio del diritto di voto e del diritto di elezione attivo a 16 anni per persone di cittadinanza svizzera domiciliate nel Cantone dei Grigioni.

- Art. 3 cpv. 3 P-LDPC: abbassamento dell'età per l'esercizio del diritto di voto e del diritto di elezione attivo a 16 anni per gli Svizzeri all'estero in affari cantonali.

3.2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Art. 9 cpv. 1 P-Cost. cant.

Personae di cittadinanza svizzera: l'età per l'esercizio del diritto di voto e del diritto di elezione attivo deve essere abbassata dai 18 anni compiuti ai 16 anni compiuti. L'abbassamento riguarda il diritto di voto e il diritto di elezione attivo, vale a dire la partecipazione a votazioni ed elezioni e la sottoscrizione di referendum e iniziative. Non riguarda però il diritto di elezione passivo, ossia il diritto di essere eletto. Per questo si presuppone tuttora il compimento dei 18 anni. La distinzione tra l'età per l'esercizio del diritto di elezione attivo e quella per l'esercizio del diritto di elezione passivo richiede un'ulteriore precisazione della disposizione costituzionale secondo la quale è eleggibile chi ha compiuto i 18 anni. La regolamentazione dell'età per l'esercizio del diritto di voto e di elezione in questa disposizione rimane esaustiva. Essa vale per affari cantonali e comunali.

Svizzeri all'estero: l'abbassamento dell'età per l'esercizio del diritto di voto e di elezione si applicherà anche al diritto di voto e di elezione degli Svizzeri all'estero in affari cantonali (vedi al riguardo più avanti art. 3 cpv. 3 P-LDPC) e comunali. I comuni continueranno a decidere autonomamente in base al margine normativo spettante loro in virtù dell'art. 9 cpv. 4 Cost. cant. se concedere il diritto di voto e di elezione agli Svizzeri all'estero in affari comunali.

Stranieri: l'abbassamento dell'età per l'esercizio del diritto di voto e di elezione si applicherà inoltre anche al diritto di voto e di elezione degli stranieri in affari comunali. Anche in questo caso i comuni continueranno a decidere autonomamente se concedere il diritto di voto e di elezione agli stranieri in affari comunali.

Firmatari di proposte di candidatura: l'abbassamento dell'età per l'esercizio del diritto di voto e del diritto di elezione attivo ai 16 anni compiuti riguarda anche il diritto degli aventi diritto di voto domiciliati nel rispettivo circondario elettorale di sottoscrivere proposte di candidatura (art. 19d LDPC nonché art. 10 della legge sull'elezione del Gran

Consiglio, LEGC; CSC 150.400). Per la supplenza temporanea e per il subentro a un seggio in Gran Consiglio quale firmatario di una proposta di candidatura si presuppone però tuttora il compimento dei 18 anni (art. 9 cpv. 1 P-Cost. cant., art. 32 LEGC, art. 33 LEGC).

Art. 3 cpv. 3 P-LDPC

Anche l'età per l'esercizio del diritto di voto e del diritto di elezione attivo degli Svizzeri all'estero in affari cantonali deve essere abbassata dai 18 anni compiuti ai 16 anni compiuti. L'età per l'esercizio del diritto di elezione passivo rimane invariata ai 18 anni compiuti. Il rimando agli ulteriori presupposti per il diritto di voto e di elezione degli Svizzeri all'estero contenuti nella precedente legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero rimane invariato. La vecchia denominazione di legge deve essere sostituita dalla nuova denominazione, ossia «legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero».

4. Conseguenze finanziarie e per il personale

La revisione farà sì che il numero di aventi diritto di voto e diritto di elezione attivo aumenterà, ciò che, fatto salvo l'impiego dell'e-voting, comporterà un onere supplementare per la produzione, l'imballaggio nonché le spese di porto per l'invio del materiale di voto ed elettorale e per il voto per corrispondenza (rispedizione) nonché potenzialmente per lo spoglio delle schede di voto ed elettorali.

Al momento attuale le spese supplementari per il *Cantone* possono essere stimate solo in maniera approssimativa. Il Cantone si assume le spese supplementari per le buste di trasmissione e di voto per le chiamate alle urne a tutti i livelli statali (Confederazione, Cantone e comuni), per le spese di porto per il voto per corrispondenza nonché per la produzione del materiale di voto e di elezione cantonale. Secondo i dati più recenti a disposizione, a fine 2023 la popolazione residente permanente di cittadinanza svizzera di età compresa tra i 16 e i 17 anni nel Cantone dei Grigioni ammontava a 2847 persone.⁶ Su questa base e supponendo quattro date di votazioni ed elezioni annuali, le spese supplementari per le buste di trasmissione e di voto ammonterebbero a circa 1500 franchi all'anno. Ipotizzando una partecipazione al voto media pari al 50 per cento⁷, un'espressione del voto esclusivamente per corrispondenza e quattro date di votazioni ed elezioni annuali, nonché partendo da spese di porto pari a 1.20 franchi per l'affrancatura Posta A, le spese di porto complessive per il voto per corrispondenza aumenterebbero a circa 6840 franchi all'anno. Si deve però partire dal presupposto che in aggiunta si farà uso anche di altre possibilità di esprimere il voto, segnatamente della consegna anticipata a un ufficio designato dal comune o del deposito nella bucalettere del comune. Le spese supplementari per la produzione del

⁶ Indicazioni fornite dall'Ufficio dell'economia e del turismo dei Grigioni. La statistica cantonale non contiene cifre relative agli Svizzeri all'estero di 16 e 17 anni nonché alle persone di 16 e 17 anni.

⁷ Non esistono però cifre relative alla partecipazione al voto per i due gruppi di età. Nella maggior parte delle votazioni e delle elezioni svoltesi negli ultimi dieci anni, la partecipazione al voto dei maggiorenni è stata inferiore al 50 per cento (cfr. i dati ufficiali su <https://abstimmungen.gr.ch> per dettagli relativi alla partecipazione al voto in relazione a votazioni ed elezioni passate).

materiale di voto e di elezione cantonale non possono essere quantificate con maggiore precisione. Esse dipendono dall'entità variabile degli oggetti in votazione e delle elezioni. La Cancelleria dello Stato dovrà far fronte all'onere supplementare in termini di personale che si presenterà a livello cantonale con le risorse esistenti.

Al momento non è possibile quantificare con più precisione nemmeno le spese supplementari per i *comuni*. Questi ultimi si assumeranno le spese di porto supplementari per l'invio del materiale di voto ed elettorale nonché il potenziale onere supplementare per lo spoglio delle schede elettorali e di voto in affari federali e cantonali. Nei comuni con voto alle urne si aggiungono inoltre spese supplementari per la produzione e l'invio del materiale di voto ed elettorale nonché un potenziale onere supplementare per lo spoglio delle schede di voto ed elettorali delle loro votazioni ed elezioni comunali.

5. Scadenario

Nel presente caso, la revisione parziale della Costituzione cantonale (art. 16 cpv. 1 n. 1 Cost. cant.), soggetta a referendum obbligatorio, rappresenta un presupposto per la revisione parziale della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (art. 17 cpv. 1 n. 1 Cost. cant.), soggetta a referendum facoltativo. Per non violare la libertà di voto (art. 34 cpv. 2 Cost.), il termine di referendum di 90 giorni per la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale può iniziare soltanto dopo che è stata svolta la votazione popolare obbligatoria sulla revisione costituzionale e quest'ultima è stata accettata.

L'approvazione del messaggio, la discussione dello stesso in Gran Consiglio, la votazione popolare e, in caso di successo di quest'ultima, anche il referendum facoltativo relativo al progetto di legge sono previsti nel corso del 2026. In caso di mancato ricorso a referendum facoltativo, la revisione parziale della Costituzione cantonale e il progetto di legge a essa associato potrebbero essere posti in vigore presumibilmente nel 2027.